Documento 02/07/2004 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 02/07/2004

Riferimento Protocollo CNI n. 15390 del 02/07/2004

Note

Allegati

Titolo CAMBIAMENTO DI RESIDENZA E TRASFERIMENTO D'UFFICIO

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla possibilità di disporre un trasferimento d'ufficio, avendo riscontrato che alcuni iscritti hanno spostato la residenza anagrafica in altra provincia.

Il quesito sembra tralasciare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, "chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza".

Ne deriva, come noto, che l'iscritto che trasferisce la propria residenza senza avvertire il Consiglio dell'Ordine incorre nelle conseguenze della violazione della disposizione citata (v. parere CNI 18/7/1995, circolare CNI 27/1/1997 n. 69, allegati).

A seguito della introduzione del requisito del domicilio professionale (v. circolare CNI n. 51 del 17/5/2000) tale regola deve ritenersi valere anche per il domicilio professionale.

Non esiste quindi nell'ordinamento professionale degli ingegneri il trasferimento d'ufficio, dovendo lo stesso avvenire unicamente su richiesta di parte (v. parere CNI 7/7/2003, allegato).

Poiché la competenza in tema di iscrizione all'albo spetta al Consiglio dell'Ordine provinciale, sarà quest'ultimo a dover valutare, tenuto conto delle circostanze del caso e della condotta dei professionisti interessati, se disporre la cancellazione dall'albo o sollecitare gli stessi a regolarizzare la propria posizione (v. ancora parere CNI 7/7/2003).

Si rammenta, infine, che tutti i documenti trasmessi erano già disponibili sulla banca dati Internet del CNI.

Allegati:

1) parere CNI 18/7/1995 (dv02845);

2) circolare CNI 21/1/1997 n. 69 (dv04213);

3) parere CNI 7/7/2003 (dv08366).